

REGIME FORFETTARIO DAL 2020

(Articolo 1 – Commi da 54 a 89 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, modificati dalla L. 30 dicembre 2018 n° 145)

CHI PUO' USUFRUIRE DEL REGIME

Coloro che nell'anno precedente

- hanno conseguito ricavi (= incassi) o (per i professionisti) percepito compensi non superiori a € 65.000¹
- hanno sostenuto spese per lavoro dipendente (e simili) non superiori a € 20.000
- hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a € 30.000; il limite non si applica se, sempre nell'anno precedente, il lavoro è cessato
- hanno percepito redditi da pensione non superiori a € 30.000

LE ESCLUSIONI

Non possono avvalersi del regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
- i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero controllano società a responsabilità limitata che esercitano attività uguale o simile a quella della persona fisica.
- Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

QUALI SONO LE FACILITAZIONI

- Non **si deve tenere contabilità**, è sufficiente **numerare e conservare le fatture di acquisto ricevute** (solo le fatture, non altri documenti di costo come assicurazioni, bollettini postali ecc.)
- Non è obbligatoria la fatturazione elettronica
- Non va pagata IVA (cioè gli incassi sono di fatto netti) e non vanno presentate **dichiarazioni IVA**
- L'attività non è soggetta a **studi di settore e parametri, né ai nuovi ISA**
- L'unica **imposta** che deve essere pagata è pari al **15%** dei ricavi o compensi, ridotti alla percentuale riportata nella tabella; per chi inizia l'attività (senza averne esercitate altre nei tre anni precedenti) l'imposta è ridotta al **5%** per i primi cinque anni. Dal reddito calcolato come detto, sono dedotti i contributi previdenziali versati e l'imposta si calcola sul netto finale così ottenuto
- I commercianti e artigiani possono chiedere all'INPS la riduzione del 35% dei versamenti dei contributi;

¹ **Attenzione: l'importo di € 65.000 è ragguagliato ad anno, quindi per chi ha iniziato l'attività, ad esempio, il 1° ottobre dell'anno precedente il limite è 65.000 : 12 x 3 = 16.250 €**

naturalmente, se in questo modo i contributi versati sono inferiori a quelli minimi (senza riduzione), per il calcolo dell'anzianità contributiva non vengono considerati tutti i mesi dell'anno ma solo in proporzione ai contributi versati

ALTRE CARATTERISTICHE

- Si devono comunque emettere scontrini o ricevute fiscali (naturalmente riguarda solo dettaglianti ed artigiani).
- Si devono **numerare e conservare le fatture ricevute** (dalle quali verranno tratti alcuni dati da indicare nella dichiarazione dei redditi).
- Il reddito da tassare viene determinato **per cassa**, quindi contano solo i ricavi incassati: questo significa che se l'incasso è successivo all'emissione della fattura (soprattutto se per avviene l'anno successivo) è necessario conservare prova della data di incasso.
- Se viene effettuato un **acquisto intracomunitario** deve, entro il 16 del mese successivo, essere versata l'IVA relativa (integrando la fattura ricevuta con aliquota e importo dell'IVA) e dovranno a suo tempo essere presentati i **modelli Intrastat** (se si superano determinati limiti di acquisti).
- Se viene acquistato un **servizio extra-ue** (anche questo frequente per acquisti via internet), occorrerà emettere una autofattura (fattura a se stesso con indicazione del fornitore estero, della data e della descrizione del servizio acquistato) e pagare l'iva relativa come nel caso precedente, ma non sarà necessario compilare elenchi intrastat
- Come gli altri possessori di partita IVA, le **deleghe F24** devono essere pagate in via telematica, cioè usando l'home banking o incaricando un intermediario di addebitarle sul c/c
- Il contribuente in regime forfetario non deve applicare ritenuta né sulle proprie fatture (nel caso fosse lavoratore autonomo o intermediario di commercio) né sulle fatture che paga, ad esempio, a professionisti; grazie a ciò non deve presentare modello 770 però deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati dei compensi erogati (oltre a una serie di altri dati sugli acquisti, per la verità...).

DICITURA SUGGERITA PER LE FATTURE

Per le attività di impresa (tranne le intermediazioni), si può scrivere:

“Operazione non soggetta a IVA ex art. 1, comma 54 e segg. L. 23/12/14 n. 190 – regime forfetario”

E per i compensi di lavoro autonomo e le attività comunque soggette a ritenuta nel regime normale:

“Operazione non soggetta a IVA né a ritenuta d'acconto ex art. 1, comma 54 e segg. L. 23/12/14 n. 190 – regime forfetario”

Attenzione: sulle fatture emesse va apposto un bollo da € 2,00 (sulla copia che si dà al cliente) se di importo superiore a € 77,47.

ASPETTI NEGATIVI O CRITICITA'

- L'**IVA sugli acquisti** non è recuperabile e diventa un costo insieme all'imponibile
- Il fatto che sugli incassi non si versa IVA potrebbe spingere a praticare a clienti privati prezzi più bassi della concorrenza, il che è sicuramente fattibile nella fase iniziale, però bisogna ricordarsi che al momento della eventuale uscita dal regime di colpo viene meno una parte del ricavato, che sarà una percentuale del 18% (meno l'iva pagata sugli acquisti che diventa ovviamente detraibile).
- Poiché la tassazione è tramite una imposta sostitutiva, non si possono utilizzare deduzioni e detrazioni diverse dai contributi previdenziali (es. spese mediche, spese ristrutturazione ecc.), salvo, ovviamente,

che non si abbiano altri redditi tassabili diversi da quello dell'attività oggetto del regime.

COME E QUANDO SI ESCE DAL REGIME

Si fuoriesce dal regime o volontariamente o l'anno successivo alla perdita di uno qualunque dei requisiti sopra indicati.

Nel caso di uscita volontaria, non si può rientrare nel regime forfetario prima di tre anni.

COME SI PAGANO LE TASSE

Il 30 giugno di ogni anno (ma negli anni recenti questo termine è sempre slittato ai primi di luglio) bisogna pagare le tasse sul reddito prodotto l'anno precedente ed il primo acconto su quello dell'anno corrente. Ad esempio, se l'attività comincia nel 2019, il 30 giugno 2020 deve essere pagato il saldo relativo al reddito del 2019 e l'acconto di quello del 2020, ipotizzato uguale al precedente; questo meccanismo fa sì che il primo anno c'è un esborso doppio (saldo anno precedente + acconto), poi gli anni successivi si paga solo l'acconto per l'anno in corso, visto che il saldo è stato già pagato in anticipo l'anno prima; però quando il reddito varia in maniera consistente da un anno all'altro si ripropone lo stesso problema del doppio pagamento relativamente all'importo della variazione. Il 30 novembre di ogni anno si paga invece il secondo acconto. In sintesi:

- 30 giugno:
 - o Saldo delle tasse dovute per l'anno prima (al netto degli acconti a suo tempo versati)
 - o Saldo dei contributi INPS (per commercianti e artigiani, quelli dovuti sull'eventuale eccedenza del reddito rispetto al minimale, o per intero se si è chiesta la non applicazione del minimale)
 - o Acconto delle tasse pari al 40% delle tasse relative all'anno precedente
 - o Acconto INPS pari alla metà del contributo dell'anno precedente

Quanto dovuto il 30 giugno può essere pagato:

- o In unica soluzione il 30 giugno
 - o In unica soluzione il 30 luglio con una maggiorazione del 4 per mille
 - o A rate mensili a partire dal 30 giugno, fino al massimo al 16 novembre
 - o A rate mensili a partire dal 30 luglio (+ 4 per mille), sempre max fino a novembre
- Il 30 novembre (senza possibilità di rateazione)
 - o 2° acconto delle tasse pari al 60% delle tasse relative all'anno precedente
 - o 2° acconto INPS pari alla metà del contributo dell'anno precedente

Articolo 1, comma 54, lettera a)
(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

Pro- gres- sivo	Gruppo di settore	Codici attivit� ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditivit�
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45- (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7)-47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attivit� immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attivit� dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	50.000	40%
8	Attivit� professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72) - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%
		(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08) - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17) - 18 - 19 - 20 - 21 - 22) - 23 - 24 - 25 - 26 - 27) - 28 - 29 - 30 - 31 - 32) - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) -		

		(49 - 50 -		
		51 - 52 -		
		53) - (58 -		
		59 - 60 - 61		
		- 62 - 63) -		
		(77 - 78 -		
		79 - 80 - 81		
		- 82) - (84)		
		- (90 -91 -		
		92 - 93) -		
		(94 - 95 -		
		96) - (97 -		
	9	Altre attivita'		
		economiche	30.000	67%
		98) - (99)		
+-----+-----+-----+-----+-----+				
))				